

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 603, 25, 93, 109, 114, 239, 271, 476 e 500-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE RICCI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Revisione degli ordinamenti pensionistici
e norme in materia di sicurezza sociale (n. 603)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1969
(V. Stampato n. 1064)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 aprile 1969*

Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (n. 25)

**d'iniziativa dei senatori DI PRISCO, VALORI, ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSINI, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI e
RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Delega al Governo per la modifica e l'integrazione
dell'ordinamento degli Istituti previdenziali (n. 93)

**d'iniziativa dei senatori TORELLI, RICCI, MURMURA, ANGELINI, CENGARLE
e COLLEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati
esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del
maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (n. 109)

**d'iniziativa dei senatori VIGNOLO, BRAMBILLA, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO
CASOTTI Dolores, BONATTI, MAGNO e SAMARITANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
in materia di pensioni (n. 114)

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1968

Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti
di pensione della previdenza sociale (n. 239)

**d'iniziativa dei senatori BERGAMASCO, VERONESI, ARENA, BALBO, BIAGGI, BO-
NALDI, BOSSO, CHIARIELLO, D'ANDREA, FINIZZI, GERMANO', MASSOBRIO, PA-
LUMBO, PERRI, PREMOLI e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale in-
validità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi
una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (n. 271)

d'iniziativa dei senatori VIGLIANESI e BERMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1968

Integrazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza (n. 476)

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, TREU, POZZAR e COLLEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1969

Ricongiunzioni delle posizioni previdenziali
per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 30 aprile 1958 (n. 500)

**d'iniziativa dei senatori ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, ALBANI,
BRAMBILLA, BERMANI, BONATTI, FERMARIELLO, MAGNO, SAMARITANI e
VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 603 sulla « revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » viene proposto alla vostra approvazione con il procedimento più spedito possibile, in adesione alle vaste attese delle categorie interessate e al corrispondente impegno programmatico del Governo.

Come è noto tale disegno di legge è stato concordato in preventivi incontri con le organizzazioni sindacali ed ha subito, con il concorde parere del Governo, numerose modifiche nell'altro ramo del Parlamento.

Trattasi di un provvedimento di largo respiro e di notevole impegno finanziario, con obiettivi a breve e lungo termine e che contribuirà ad un più celere avvicinamento di quel traguardo della « sicurezza sociale » verso il quale erano già rivolti i provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento dal 1965 in poi.

A sottolineare l'impegno finanziario basti ricordare che la maggiore spesa della collettività nel periodo dal 1969 al 1975 ammonta a circa 4.835 miliardi, con un concorso complessivo dello Stato, nello stesso periodo, di circa 8.137 miliardi.

A tal proposito va rilevato quanto leggesi nella relazione al disegno di legge governativo circa l'andamento della situazione di cassa delle gestioni pensionistiche dell'INPS.

I prevedibili disavanzi complessivi nel settennio 1969-1975 sono così indicati:

Anno	Miliardi di lire	Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente
1969 . . .	— 314	
1970 . . .	— 649	+ 107%
1971 . . .	— 935	+ 44%
1972 . . .	— 1.242	+ 33%
1973 . . .	— 1.508	+ 21%
1974 . . .	— 1.703	+ 13%
1975 . . .	— 1.806	+ 6%

A tale situazione di disavanzo delle gestioni pensionistiche si pensa che possa far riscontro lo sviluppo della economia del Paese, con le conseguenze che esso comporta sull'incremento delle retribuzioni e quindi del gettito dei contributi.

Considerato che con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si è determinata una ulteriore spesa calcolata in lire 96 miliardi a carico dello Stato e in lire 736 miliardi a carico delle gestioni pensionistiche, l'andamento complessivo delle gestioni stesse negli anni dal 1969 al 1975 è rappresentato, in grandi cifre, da entrate per 25.923 miliardi (di cui 8.137 miliardi a carico dello Stato) e da uscite per lire 28.429 miliardi, con un *deficit* di 2.506 miliardi.

Tale sforzo finanziario contribuirà certamente a temprare la nostra economia, stimolando i consumi e influenzando correlativamente la produttività del sistema e l'incremento dell'occupazione.

Tuttavia la dilatazione della spesa pubblica viene contemporaneamente spinta a tale punto di tensione che ogni ulteriore impegno comprometterebbe gravemente l'equilibrio economico ed in ogni caso non consentirebbe di fronteggiare gli oneri derivanti da altre esigenze, egualmente prioritarie, quali, ad esempio, la riforma dell'ordinamento delle università.

In questo quadro di impegni e di limiti il provvedimento assume una portata politica di rilevante significato, qualificando la opera del Governo verso la redistribuzione del reddito, la giustizia perequativa e un migliore andamento dell'economia.

Il disegno di legge intende perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

a) l'assunzione, da parte dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dell'intero onere del fondo sociale;

b) il miglioramento degli attuali livelli delle pensioni e il graduale raggiungimento della percentuale di commisurazione delle pensioni all'80 per cento della retribuzione;

c) la istituzione di una pensione sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito;

d) la riforma degli organi della previdenza sociale.

Per raggiungere tali risultati vengono proposti i seguenti provvedimenti:

1) a decorrere dal 1° gennaio 1969, l'aumento delle pensioni minime dei lavoratori dipendenti da lire 18.000 a lire 23.000 mensili per i titolari di pensione di età inferiore a 65 anni, e da lire 21.900 a lire 25.000 mensili per i titolari di età superiore a 65 anni;

2) l'aumento, dalla stessa data, delle pensioni minime dei lavoratori autonomi da lire 13.000 a lire 18.000 mensili;

3) la estensione dei trattamenti minimi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai cittadini italiani titolari delle pensioni dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, nonché ai lavoratori emigrati titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù di accordi e convenzioni internazionali;

4) con effetto dal 1° gennaio 1969, l'aumento, in misura pari al dieci per cento del loro ammontare, delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969;

5) l'aumento, nella stessa misura del dieci per cento, delle pensioni dei lavoratori autonomi, qualunque sia la loro decorrenza;

6) la equiparazione delle pensioni di invalidità e di anzianità da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, determinandole con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati;

7) il rapporto pensione-retribuzione, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, viene elevato dal 65 al 74 per cento;

8) il rapporto pensione-retribuzione viene ulteriormente elevato all'80 per cento per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975;

9) la base imponibile per il calcolo dei contributi e delle relative prestazioni viene ulteriormente precisata con la indicazione degli elementi che sono esclusi in modo tas-

sativo dalla determinazione della retribuzione;

10) il periodo di contribuzione effettiva o figurativa, da utilizzare per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, non è più costituito dalle ultime 156 settimane, ma, per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, dalla media dei migliori tre gruppi di 52 settimane individuati nelle 260 settimane precedenti la data di decorrenza della pensione; per le pensioni, invece, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1975, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra dieci gruppi nelle ultime 520 settimane di contribuzione effettiva e figurativa;

11) l'introduzione di un congegno per la perequazione automatica delle pensioni, per effetto del quale l'importo delle pensioni, ivi compresi i trattamenti minimi, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria;

12) viene garantito al pensionato, che si occupi alle dipendenze di terzi, il godimento della pensione entro determinati limiti, e più precisamente: viene consentito, in ogni caso, il pagamento del trattamento minimo; sulla quota di pensione eccedente tale « minimo » viene operata, a cura del datore di lavoro, una trattenuta pari al 50 per cento di detta quota; nel complesso, comunque, il pensionato che lavori non potrà ricevere una pensione superiore a lire 100.000 mensili.

Tale norma è da considerarsi favorevolmente, in quanto da un lato, superando la legge n. 238 e il decreto n. 488 del 1968, viene incontro alle aspettative dei pensionati che lavorano, attribuendo loro una considerevole aliquota della pensione, e favorisce i titolari di pensioni di minore importo; dall'altro lato chiama ad una maggiore solidarietà i titolari di pensioni di maggiore importo, stabilendo che, in ogni caso, la quota eccedente le 100 mila lire mensili — dopo aver effettuato le operazioni sopra descritte — venga devoluta in favore degli altri lavoratori;

13) viene ripristinata la pensione cosiddetta di anzianità in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi che possano vantare una anzianità assicurativa di 35 anni e possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, innovando per questa ultima parte al precedente ordinamento che prevedeva trentacinque anni di sola contribuzione effettiva;

14) il diritto alla predetta forma di pensionamento è sottoposto alla condizione che i richiedenti non prestino attività lavorativa subordinata alla data della liquidazione della pensione;

15) nel caso di ripresa di attività subordinata la pensione di anzianità è sottoposta alle disposizioni sul cumulo con la retribuzione;

16) miglioramenti vengono introdotti anche per le pensioni di reversibilità, eliminando gli ostacoli dipendenti dalla durata del matrimonio, dalla età dei coniugi e dalla differenza di età;

17) la pensione indiretta o di reversibilità per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene disciplinata con le stesse norme stabilite per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, per gli eventi successivi al 31 dicembre 1969;

18) le maggiorazioni per i familiari a carico dei lavoratori pensionati vengono commisurate agli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria;

19) i titolari di pensione sono ammessi a fruire della assistenza sanitaria per i figli studenti fino al 26° anno di età;

20) i contributi figurativi per i periodi di servizio militare ed equiparato sono considerati utili a domanda, anche se non sussista una precedente iscrizione nell'assicurazione obbligatoria;

21) il periodo del corso legale di laurea è ammesso al riscatto sulla base del contributo versato dal lavoratore, all'atto della domanda, maggiorato dell'interesse legale;

22) gli impiegati già esclusi dall'assicurazione obbligatoria per i periodi anteriori

al 1° settembre 1950, in dipendenza del reddito percepito, possono esercitare la facoltà di riscatto con le particolari modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

23) ulteriormente innovando, viene previsto l'accredito, a carico delle riserve di gestione, dei contributi non versati da aziende fallite o che versino in condizioni di crisi determinata da eccezionali calamità naturali.

Con tale disposizione molte delle situazioni verificatesi ultimamente — di cui anche la stampa si è lungamente occupata e che hanno dato luogo a frequenti agitazioni sindacali — vengono risolte impedendo ogni danno per i lavoratori. D'altronde l'equilibrio delle gestioni previdenziali è salvaguardato, con l'indicazione della quota dei fondi di riserva da destinare a copertura delle citate omissioni e col fatto che l'INPS — in ogni caso — proseguirà con tutti i mezzi a sua disposizione nell'azione di recupero dei contributi omessi.

Il terzo importante obiettivo è costituito dalla istituzione di una pensione non reversibile di lire 156.000 annue in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, con il che si attua un importante principio di sicurezza sociale, il diritto, cioè, di tutti i cittadini anziani e bisognosi all'assistenza.

Tale pensione è posta a carico del fondo sociale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ed è subordinata alla assenza di rendite o prestazioni economiche a carattere continuativo di qualsiasi natura e provenienza, fatta solo eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18.

Qualora invece sussistano rendite o prestazioni o redditi di importo inferiore a lire 156.000 annue, la pensione sociale viene ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni o redditi percepiti.

* * *

Il nuovo ordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale è delegato al Governo, con la fissazione dei criteri e principi fondamentali cui le norme delegate debbono ispirarsi.

Tali criteri e principi riguardano:

la composizione del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato speciale per il fondo pensioni, nei quali è prevista la partecipazione maggioritaria dei lavoratori;

la composizione del Collegio sindacale con soli rappresentanti dell'amministrazione dello Stato;

la nomina del presidente dell'Istituto da scegliersi fra una terna di nomi proposta dal Consiglio di amministrazione;

la nomina del direttore generale su proposta del Consiglio di amministrazione;

il decentramento amministrativo e funzionale con la istituzione di Comitati provinciali, aventi competenza a decidere in prima istanza sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Orientamenti della Commissione e modificazioni proposte all'Assemblea.

La 10^a Commissione, pur nei limiti di tempo impostisi allo scopo di far pervenire tempestivamente in Assemblea il disegno di legge, ha ritenuto di non potersi sottrarre ad un esame particolareggiato del provvedimento stesso, con lo scopo di poter apportare emendamenti, sia di carattere tecnico-strutturale, sia di carattere innovativo e migliorativo, intesi a soddisfare aspirazioni ed attese manifestate da larga parte della pubblica opinione e da vasti settori del mondo del lavoro.

Si desidera tuttavia qui ricordare che la Commissione ha manifestato il proprio positivo apprezzamento per lo sforzo, anche di ordine finanziario, che il Governo ha compiuto per mantenere l'impegno a suo tempo assunto davanti al Parlamento e al Paese.

La Commissione ha manifestato un largo orientamento favorevole ad estendere l'aumento del dieci per cento (art. 9) anche alle pensioni supplementari, prendendo atto della propensione non contraria espressa dal rappresentante del Governo.

Un eguale orientamento favorevole si è manifestato, nell'esame dell'articolo 10, per la estensione delle norme in esso contenute anche alle pensioni di vecchiaia da liquidare alle lavoratrici assicurate, prendendo atto anche in questo caso della propensione non contraria espressa dal rappresentante del Governo.

La Commissione ha poi ritenuto di dover accogliere taluni emendamenti che riguardano:

lo stralcio dall'articolo 11 del comma settimo, per inserirlo, con una più armonica collocazione, prima del penultimo comma dell'articolo 18;

una diversa disciplina della base imponibile per quanto riguarda le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di diaria e di indennità di trasferta, nonché i compensi corrisposti ai dipendenti da imprese di assicurazione (art. 12);

l'estensione della possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione anche ai pensionati con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, previa rinuncia alla pensione già in godimento (art. 12-bis);

l'introduzione di un sistema per rendere chiaro e spedito il calcolo delle pensioni spettanti ai lavoratori agricoli ai fini del rapporto pensione-retribuzione (art. 13-bis);

il criterio secondo cui la misura delle retribuzioni previste per la contribuzione agricola deve essere presa in considerazione anche per la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione agricola accreditata per periodi anteriori al 1° agosto 1968 (art. 13-ter);

l'estensione della nuova normativa sulla pensione di reversibilità anche al coniuge dell'assicurato o pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della legge (art. 20);

la esclusione, dal calcolo delle rendite, del reddito dominicale della casa di abitazione, ai fini del diritto alla pensione dei cittadini ultrasessantacinquenni (art. 22);

la possibilità di pagare a semestralità anticipate le pensioni di importo inferiore a lire 3.500 mensili (art. 22);

la fissazione del 1° maggio 1969 quale decorrenza della pensione di cui sopra (articolo 22);

l'introduzione di una sanzione nei confronti dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 30, circa l'obbligo di consegnare al lavoratore l'estratto conto, che dovrà indicare anche l'ammontare della retribuzione;

l'introduzione del principio della automaticità delle prestazioni anche per le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, colmando così una disparità da tempo lamentata con l'eguale norma che regola le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e la tubercolosi (art. 31-*bis*);

l'adeguamento a dieci anni del termine di prescrizione anche per il recupero dei contributi riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione e la tubercolosi e per l'ENALI, al fine di conseguire una disciplina uniforme per le varie assicurazioni (art. 32). Dovrà pertanto prevedersi nella sede propria una norma che obblighi il datore di lavoro alla conservazione dei libri paga di matricola per un eguale periodo;

la fissazione al 1° gennaio 1969 della decorrenza dei nuovi limiti di reddito per le quote di maggiorazione e gli assegni familiari, in armonia con la eguale decorrenza dell'aumento dei trattamenti minimi di pensione (art. 33);

una nuova stesura dell'articolo 34, la quale, oltre ad apportare alcune correzioni formali, semplifica la procedura dell'incompatibilità tra assegni familiari e maggiorazioni, sì da consentire che sia resa di fatto attuabile la norma secondo la quale per ogni persona a carico si può percepire un unico assegno. Tenuto conto che la nuova procedura pone l'onere della maggiorazione sulla

Cassa unica per gli assegni familiari, con l'articolo 34-*bis* si è inteso regolare i rapporti tra la Cassa stessa ed il Fondo pensioni;

la specificazione che le maggiorazioni, nella misura corrispondente agli assegni familiari, spettano per dodici mensilità all'anno e possono essere corrisposte separatamente dall'importo della pensione, in modo che il pagamento di quest'ultima non subisca sospensione o ritardi per eventuali riliquidazioni multiple dovute a variazioni nei carichi familiari (art. 35);

una diversa formulazione dell'articolo 36 che, nel riportare l'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, introduce alcune correzioni tecniche per quanto riguarda la decorrenza dell'assegno;

la estensione del riconoscimento dei contributi figurativi anche ai periodi di servizio militare eccedenti il servizio di leva, in modo da coprire gli anni dal 1935 al 1939, durante i quali molti cittadini sono rimasti quasi ininterrottamente alle armi (art. 38);

il pagamento del riscatto del periodo del corso legale di laurea con le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (art. 39). Tale onere deve essere ridotto peraltro al 50 per cento in conformità a quanto deliberato dalla Commissione per l'articolo 40;

la ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza (art. 40-*bis*);

la possibilità di iscrivere i crediti privilegiati, per la parte che riguarda gli accessori, nel limite del 50 per cento dell'ammontare (art. 53).

La Commissione ha sottolineato la opportunità di una più ampia specificazione dei criteri cui deve ispirarsi la delega prevista dall'articolo 23 ai fini del riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in modo da tenere debito conto dei suggerimenti a suo tempo formulati dalla Commissione senatoriale di inchiesta.

La Commissione richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di precisare all'ar-

articolo 25 i principi direttivi cui deve adeguarsi la delega, al fine di sottrarre l'articolo stesso ad un eventuale giudizio di illegittimità costituzionale.

La Commissione, infine, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di consentire rapidamente all'INPS il potenziamento del personale e delle strutture, in modo che i benefici che con la legge si sono voluti disporre abbiano puntuale e sollecita applicazione concreta.

Il disegno di legge rappresenta una nuova tappa verso il traguardo del sistema della sicurezza sociale e la sua importanza migliorativa ed innovativa non abbisogna di particolari significazioni.

Certo vi sono ancora numerosi problemi che attendono una adeguata soluzione e che riguardano, ad esempio, i marittimi, gli artigiani, i braccianti agricoli, gli autoferrottramvieri, eccetera.

È possibile formulare l'augurio che la espansione della economia del Paese consenta in un prossimo domani di disporre dei mezzi finanziari all'uopo necessari. Tut-

tavia, già con i provvedimenti in esame, la legislazione previdenziale italiana si colloca in una posizione di avanguardia rispetto a quella di molte altre Nazioni.

Di ciò occorre tener conto per un giudizio favorevole da parte del Senato.

* * *

All'inizio della presente legislatura numerose sono state le iniziative parlamentari aventi per oggetto il miglioramento dei trattamenti pensionistici, o problemi particolari comunque connessi alle pensioni, nonché il riordinamento degli istituti di previdenza sociale.

La Commissione ha deciso di considerare il loro esame assorbito da quello compiuto sul testo del disegno di legge n. 603, quale risulta dopo l'approvazione della Camera dei deputati.

Pertanto i disegni di legge nn. 25, 93, 109, 114, 239, 271, 476 e 500 sono portati in allegato alla presente relazione.

RICCI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (n. 603)

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASSUNZIONE DELL'ONERE
DELLE PENSIONI SOCIALI

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'articolo 22 della presente legge.

FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE

Art. 2.

L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'articolo 3 lettera *a*) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'articolo 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'articolo 22 lettera *b*) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 — in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 — è autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.

Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali come dall'allegata tabella A.

DISEGNO DI LEGGE (n. 603)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ASSUNZIONE DELL'ONERE
DELLE PENSIONI SOCIALI

Art. 1.

Identico.

FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:

quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatto per auto-trazione;

quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere complessivo di lire 2.859,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'articolo 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro, o di speciali certificati di credito.

Art. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente articolo 2, è autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi:

- lire 23 miliardi nell'anno 1970;
- lire 137 miliardi nell'anno 1971;
- lire 169 miliardi nell'anno 1972;
- lire 263 miliardi nell'anno 1973;
- lire 393 miliardi nell'anno 1974;
- lire 535 miliardi nell'anno 1975.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilità di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fino al 1975 dell'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Art. 6.

La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni è ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo predetto:

Anno 1969	4,39%
Anno 1970	4,39%
Anno 1971	4,39%
Anno 1972	4,30%
Anno 1973	3,70%
Anno 1974	2,90%
Anno 1975	2,09%

La contribuzione a favore del Fondo sociale, posta a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie interessate alle predette gestioni:

Anno 1971	55,6%
Anno 1972	44,4%
Anno 1973	33,3%
Anno 1974	22,2%
Anno 1975	11,1%

La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della gestione speciale per gli esercenti attività commerciali è ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei con-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalla categoria interessata alla predetta gestione:

Anno 1971	62,5%
Anno 1972	50 %
Anno 1973	37,5%
Anno 1974	25 %
Anno 1975	12,5%

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a:

lire 23.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

Art. 8.

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione li-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti, con la medesima decorrenza, anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori esteri.

I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonchè le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli ar-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Dall'aumento di cui al comma precedente sono escluse le pensioni supplementari.

Art. 10.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità e di invalidità dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74 per cento.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.

Le misure intermedie della percentuale predetta, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le percentuali previste ai precedenti comi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto 27 aprile 1968, n. 488.

Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Art. 12.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

« Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Identico.

Soppresso. (Vedi comma aggiunto all'articolo 18).

Art. 12.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*.

Identico.

*Identico. *

L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato.

Art. 12-bis.

I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato a prestare la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, a domanda da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel termi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520, per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecu-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono optare per la rinuncia alla pensione di cui sono in godimento, al fine di ottenere la riliquidazione, nel momento in cui ottengono il nuovo beneficio, secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, pro-quota, in relazione ai singoli periodi di pertinenza.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13-bis.

Agli effetti previsti dall'articolo 13, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.

Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 13-ter.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 è quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

Ai fini del calcolo delle pensioni della gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 13 e 15 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 15 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

Nei confronti del pensionato della gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione della erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 16 della presente legge.

Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7, 8 e 9 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, sono abrogati.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Art. 15.

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Art. 15.

Identico.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

DISCIPLINA DEL CUMULO DELLA PENSIONE
CON LA RETRIBUZIONE

Art. 16.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonchè di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

DISCIPLINA DEL CUMULO DELLA PENSIONE
CON LA RETRIBUZIONE

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, nè alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale ».

Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

Art. 17.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattata giornaliera di cui al comma precedente per sei ».

Art. 18.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 38;

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quella di cui al secondo comma del successivo articolo 38;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della liquidazione della pensione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il requisito di cui alla lettera *b*) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e contribuzione di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni. In tal caso la pensione è posta a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e dell'articolo 33, terzo e quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488.

Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, *sub* articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorchè i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Alla pensione liquidata in base al presente articolo si applicano le disposizioni sul cumulo della pensione con la retribuzione di cui all'articolo 16.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI TRATTAMENTI
DI RIVERSIBILITÀ

Art. 19.

Al titolare di pensione di reversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

La pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata col trattamento minimo.

Art. 20.

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla durata del matrimonio, dall'età dei coniugi e dalla differenza di età fra gli stessi alla data del matrimonio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Identico.

Identico.

MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI TRATTAMENTI
DI RIVERSIBILITÀ

Art. 19.

Identico.

La pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.

Art. 20.

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla durata del matrimonio, dall'età dei coniugi e dalla differenza di età fra gli stessi alla data del matrimonio, qualunque sia la data del decesso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1969, e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1969, e, se titolare di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

PENSIONE AI CITTADINI
ULTRASESSANTACINQUENNI
SPROVVISTI DI REDDITO

Art. 22.

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o privati o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue.

La 13^a rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PENSIONE AI CITTADINI
ULTRASESSANTACINQUENNI
SPROVVISTI DI REDDITO

Art. 22.

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e — se coniugati — il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o privati o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue.

Identico.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, fatta eccezione del reddito dominicale della casa di abitazione, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previdenza sociale al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 23.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per un nuovo ordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'Istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di amministrazione; che del Consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'Istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del Comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il Collegio sindacale, composto di cinque funzionari dell'Amministrazione dello Stato, eserciterà il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei Comitati provinciali con una composizione che rifletta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 23.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

a) *identico;*

b) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del Consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al Comitato stesso. Del Comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al Comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;

c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);

d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sarà data facoltà ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del Consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte alla approvazione dei Ministeri predetti le deliberazioni concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalità di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'Istituto, semprechè i rilievi mossi non attenga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identico*;

d) *identico*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no alla legittimità dell'atto. Eventuali situazioni di *deficit* nel bilancio dell'Ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarità dei provvedimenti adottati. Sarà inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 23-bis.

Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:

a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza e di assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di « Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti » al quale sono attribuite le attività, le passività e le riserve risultanti alla data stessa. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.

A decorrere dalla stessa data i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un Comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sarà presieduto dal vice presidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dai datori di lavoro, nonchè di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del Consiglio. Al Comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione e deli-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tenendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;

c) ad istituzionalizzare, nella attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci.

Art. 24.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

berare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei Comitati provinciali;

b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonchè vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

d) dare pareri al Comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonchè su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo. Il parere sull'impiego dei fondi della gestione è obbligatorio.

Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresì, l'istituzione di un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile: il controllo sarà concomitante.

Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai Comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformità delle norme previste dall'articolo precedente per il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai Comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei Comitati provinciali.

Entro la stessa data il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i Comitati dei fondi speciali sostitutivi — integrativi — Casse speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Art. 25.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli — norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione in agricoltura.

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale più rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;

b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei Comitati provinciali.

Entro la stessa data il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i Comitati dei fondi speciali sostitutivi — integrativi — Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria anzidetta;

d) liquidazione della pensione con il sistema del pro-rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.

Art. 27.

Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonchè i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità contributiva;

c) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro-rata;

d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare — ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 — saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

stabilendo che:

gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita an-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato.

Art. 28.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 34 e 35 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 29.

Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE TRANSITORIE
E FINALI

Art. 30.

La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-1975, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.

Il datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto degli importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico.

Art. 31.

Nei casi di fallimento e di crisi della azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE TRANSITORIE
E FINALI

Art. 30.

Identico.

Il datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto contenente l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico.

L'estratto-conto deve essere comunque consegnato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.

Il datore di lavoro inadempiente è punito con un'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente al quale non ha consegnato l'estratto-conto.

Art. 31.

Nei casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della pre-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

videnza sociale, allorchè si verificano omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni.

I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.

Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'Istituto, nonchè quelle relative alle penalità previste per le suddette omissioni.

Art. 32.

Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato per i contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da cinque a dieci anni.

Art. 33.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con de-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

videnza sociale, allorchè si verificano omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni.

Identico.

Identico.

Art. 31-bis.

L'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti ».

Art. 32.

Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Con effetto dal 1° gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli as-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori ».

Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'aumento previsto alle lettere *a*) e *b*) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

segni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico* ».

Con effetto dal 1° gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 34.

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nell'ambito della stessa famiglia non è concessa che una sola quota di maggiorazione della pensione per ciascuna delle persone conviventi o a carico.

Le quote di maggiorazione delle pensioni non sono compatibili con gli assegni familiari nonchè con le integrazioni comunque denominate della retribuzione spettante al titolare della pensione o ad altro familiare per gli stessi beneficiari conviventi o a carico.

Ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari ».

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 34.

Identico:

« In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari ».

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

Art. 34-bis.

Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 35.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Art. 36.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dai seguenti:

« I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari ed il Comitato speciale di cui all'articolo 24 della presente legge, verrà stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell'articolo 34 da corrispondersi al « Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti » da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 35.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

Identico.

Identico.

Art. 36.

L'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.

L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.

I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 37.

Il limite di età previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera *b*) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini dell'erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

L'onere derivante dalla erogazione della assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano l'assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.

Art. 38.

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa, anche se gli assicurati, anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 37.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni ».

Identico.

Art. 38.

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati, anteriormente all'inizio dei

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

È abrogato l'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 39.

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile sulla base del contributo versato dal lavoratore, all'atto della domanda, maggiorato dell'interesse legale.

Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà a domanda di chiedere il riscatto entro due anni.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione, e l'onere di riscatto per ogni anno è quello di competenza del lavoratore.

Art. 40.

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta.

Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Identico.

Art. 39.

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Identico.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione.

Art. 40.

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La stessa facoltà prevista dal primo comma è estesa a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano prestato lavoro all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera *b*), *sub* 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio della facoltà prevista dal presente articolo, l'interessato è tenuto ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.

La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Identico.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera *b*), *sub* 2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interes-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonchè la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 41.

Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Dal 1° gennaio 1969 è abrogato il secondo comma dell'articolo 14 del decreto sopra citato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonchè la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 40-bis.

All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:

« Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge ».

Art. 41.

Identico.

Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato con effetto dal 1° maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 42.

La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.

Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può essere ulteriormente prorogato.

Art. 43.

Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'articolo 16 della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.

Art. 44.

Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunto il seguente comma:

« Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previden-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

Art. 45.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario ».

Art. 46.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.

Art. 47.

All'articolo 9 *sub* 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

« 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purchè risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento ».

Art. 48.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C e D allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle D ed E allegate alla presente legge.

Art. 49.

I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, s'intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46.

Identico.

Art. 47.

Identico.

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del Servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.

Art. 50.

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali.

Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi. Il Servizio contributi agricoli unificati provvede alla compilazione degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 51.

Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta semprechè nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.

Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 52.

Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, la terza parte di tali somme; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati — entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonerà gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 52.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 53.

Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile è abrogato.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì, la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonchè gli accessori relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.

Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.

Art. 54.

I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 53.

Identico.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì, la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonchè gli accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile dopo i crediti ivi indicati.

Le norme di cui al presente articolo si osservano anche per i crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, se il privilegio è fatto valere posteriormente.

Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento della entrata in vigore della legge stessa.

Identico.

Art. 54.

Identico.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 55.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Art. 57.

Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 22 della presente legge si considera valida, ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 55.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

Identico.

Art. 56.

Identico.

Art. 57.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione regionale. Pertanto la correzione della pensione di cui sopra, per coloro che hanno superato i 65 anni di età, decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a statuto speciale che fruiscono già di analoghi trattamenti.

Art. 58.

E abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 59.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 58.

Identico.

Art. 59.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 A FAVORE
DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE
(in miliardi di lire)

ANNI	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
1969	755	139	6	4
1970	764	158	6	6
1971	740	166	19	14
1972	735	175	20	16
1973	731	185	22	17
1974	725	196	23	19
1975	720	206	24	20
	5.170	1.225	120	96

TABELLA B

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RESTRIBUZIONE NEL
PERIODO 1° GENNAIO 1969 - 31 DICEMBRE 1975

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)
0	—	21	38,85
1	1,85	22	40,70
2	3,70	23	42,55
3	5,55	24	44,40
4	7,40	25	46,25
5	9,25	26	48,10
6	11,10	27	49,95
7	12,95	28	51,80
8	14,80	29	53,65
9	16,65	30	55,50
10	18,50	31	57,35
11	20,35	32	59,20
12	22,20	33	61,05
13	24,05	34	62,90
14	25,90	35	64,75
15	27,75	36	66,60
16	29,60	37	68,45
17	31,45	38	70,30
18	33,30	39	72,15
19	35,15	40 ed oltre	74,00
20	37,00		

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 1,85 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 A FAVORE
DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE
(in miliardi di lire)

Identica.

TABELLA B

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RESTRIBUZIONE NEL
PERIODO 1° GENNAIO 1969 - 31 DICEMBRE 1975

Identica.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE DAL
1° GENNAIO 1976

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	Percentuale (1)
0	—	21	42
1	2	22	44
2	4	23	46
3	6	24	48
4	8	25	50
5	10	26	52
6	12	27	54
7	14	28	56
8	16	29	58
9	18	30	60
10	20	31	62
11	22	32	64
12	24	33	66
13	26	34	68
14	28	35	70
15	30	36	72
16	32	37	74
17	34	38	76
18	36	39	78
19	38	40 ed oltre	80
20	40		

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE DAL
1° GENNAIO 1976

Identica.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Uomini

Numero anni interi (*)	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
1	1,083	1,086	1,088	1,091	1,094	1,098	1,101	1,105	1,110	1,114
2	1,176	1,181	1,188	1,194	1,201	1,209	1,213	1,227	1,237	
3	1,279	1,289	1,300	1,311	1,323	1,337	1,351	1,367		
4	1,396	1,411	1,427	1,444	1,463	1,483	1,506			
5	1,528	1,549	1,571	1,596	1,623	1,653				
6	1,677	1,706	1,737	1,771	1,809					
7	1,847	1,886	1,928	1,974						
8	2,042	2,093	2,148							
9	2,266	2,332								
10	2,525									

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

TABELLA E

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Donne

Numero anni interi (*)	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:														
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
1	1,076	1,078	1,081	1,083	1,086	1,088	1,092	1,095	1,098	1,102	1,106	1,111	1,116	1,121	1,127
2	1,161	1,165	1,170	1,176	1,182	1,183	1,195	1,203	1,211	1,219	1,229	1,240	1,251	1,264	
3	1,254	1,262	1,271	1,280	1,290	1,301	1,313	1,325	1,339	1,355	1,371	1,390	1,410		
4	1,359	1,370	1,383	1,397	1,412	1,429	1,447	1,466	1,488	1,512	1,538	1,566			
5	1,475	1,492	1,510	1,530	1,551	1,575	1,601	1,629	1,660	1,695	1,733				
6	1,605	1,628	1,653	1,680	1,710	1,742	1,778	1,818	1,861	1,910					
7	1,752	1,782	1,815	1,852	1,891	1,935	1,984	2,038	2,098						
8	1,918	1,958	2,001	2,049	2,101	2,160	2,224	2,297							
9	2,107	2,158	2,214	2,276	2,345	2,421	2,507								
10	2,323	2,387	2,459	2,539	2,629	2,729									
11	2,570	2,652	2,744	2,847	2,963										
12	2,855	2,959	3,077	3,209											
13	3,185	3,318	3,468												
14	3,571	3,740													
15	4,025														

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *D*

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Uomini

Identica.

TABELLA *E*

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Donne

Identica.

DISEGNO DI LEGGE (n. 25)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI PRISCO ED ALTRI

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1968 i minimi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali non possono essere inferiori a 30.000 lire mensili.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1968 le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti godute dai singoli titolari dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali sono aumentate come segue:

a) di lire 10.000 mensili, limitatamente alle pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 non superavano le 40.000 mensili;

b) di lire 9.910 e con progressione scalare decrescente fino a 2.400 lire, di cui alla annessa tabella 1, limitatamente alle pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 superavano le 40.000 lire fino alle 80.000 lire mensili;

c) di lire 2.400 le pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 superavano le 80.000 lire mensili.

Le pensioni di vecchiaia e invalidità delle lavoratrici dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono aumentate di lire 2.050 mensili in aggiunta alle maggiorazioni previste nei precedenti paragrafi a), b) e c).

Art. 3.

L'età pensionabile dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, coloni e mez-

zadri, artigiani ed esercenti attività commerciali è di 55 anni se donne, 60 anni se uomini. Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 4.

L'importo annuo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella annessa tabella 2, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Per periodi figurativi si intendono quelli che si riferiscono ad interruzioni di lavoro per malattia e tbc, infortuni, maternità, disoccupazione involontaria, servizio militare obbligatorio, di richiamo e di guerra, servizio di Croce rossa, persecuzioni politiche e razziali. Tutti i periodi di malattia superiori a 7 giorni, qualunque sia la loro durata, sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di disoccupazione, documentati con l'iscrizione all'ufficio di collocamento, sono coperti da contribuzione figurativa anche dopo i periodi di indennizzo. Per i lavoratori agricoli disoccupati il limite attuale di 180 giornate viene portato a 250 giornate.

Per retribuzione annua pensionabile si intende la media quinquennale delle retribuzioni di più alto livello percepite durante la vita lavorativa, rivalutata sulla base dell'indice dell'aumento del costo della vita.

Art. 5.

Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno,

il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione in relazione al sesso ed alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformità al disposto del comma precedente.

Sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di invalidità il raggiungimento del requisito contributivo comporta automaticamente il raggiungimento del requisito assicurativo.

Art. 6.

A decorrere dal 1° maggio 1968 i coloni e i mezzadri sono inclusi nell'assicurazione generale obbligatoria. Ai fini del calcolo delle nuove pensioni contributive dei coloni e mezzadri, di cui alla tabella 2 del precedente articolo 4, le percentuali si intendono rapportate a salari convenzionali. Le modalità di attuazione saranno definite in apposito regolamento della presente legge.

Art. 7.

L'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, viene così modificato:

« Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di contribuzione se uomini e 30 anni se donne.

Ai fini dell'acquisizione del diritto di detta pensione sono calcolati anche i periodi di contribuzione figurativa ».

Art. 8.

A modifica dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, le parole « lire 12.000

mensili a carico del fondo sociale di cui al successivo articolo 2 a decorrere dal 1° gennaio 1965 » del primo comma sono sostituite dalle seguenti: « lire 15.000 mensili a carico del fondo sociale di cui al successivo articolo 2 a decorrere dal 1° maggio 1968 ».

L'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è modificato come segue: « A decorrere dal 1° maggio 1968 il fondo sociale è a totale carico dello Stato ».

Al fondo sociale affluiscono inoltre i proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative, ivi compresi gli interessi di mora irrogati in relazione alle inadempienze dell'obbligo dei versamenti dei contributi dovuti a tutte le gestioni amministrative dall'INPS con esclusione di quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

Art. 9.

I contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni sono aumentati dal 1° maggio 1968 dell'1,10 per cento interamente a carico dei datori di lavoro.

La misura dei contributi integrativi dovuti al fondo per l'adeguamento per le pensioni per i salariati fissi, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, è stabilita, a partire dalla stessa data, nel 9 per cento delle retribuzioni medie da determinarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è interamente a carico dei datori di lavoro.

Art. 10.

I datori di lavoro che non versano all'INPS i contributi o parte di essi afferenti alle varie gestioni entro il termine di 10 giorni dalla fine del periodo di paga al quale si riferiscono, sono tenuti al pagamento contemporaneo degli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Qualora la regolarizzazione dei periodi interamente o parzialmente scoperti non avvenga per iniziativa del datore di lavoro inadempiente, ma su intervento dell'Istituto o di altri organi preposti alla vigilanza delle norme afferenti la legislazione sociale, è dovuta una sanzione civile uguale ai contributi o alla parte di essi omessi, ferme restando tutte le altre sanzioni penali previste dalle leggi in vigore.

Tale sanzione non è riducibile.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo ed in particolare i commi primo e secondo dell'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Art. 11.

L'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppresso.

Art. 12.

Le maggiorazioni per carico di famiglia delle pensioni previste dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dagli assegni familiari corrisposti nella misura e con le norme previste per i lavoratori dell'industria.

Art. 13.

Tutte le pensioni di cui alla presente legge sono annualmente adeguate in proporzione diretta alla media degli incrementi degli indici complessivi delle retribuzioni lorde minime contrattuali registrate nell'industria.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'INPS è composto da 25 membri, dei quali 20 eletti in una o più liste sindacali da parte di tutti coloro che, nel mese nel quale vengono indette le elezioni, sono titolari di una po-

sizione assicurativa con l'INPS; n. 3 membri sono eletti con modalità da concordarsi tra le organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, tra il personale dell'istituto; n. 2 membri titolari di pensione vengono eletti con modalità da concordarsi tra le federazioni nazionali dei pensionati più rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto viene nominato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

In attesa del regolamento che dovrà essere concordato tra le organizzazioni sindacali ed il Ministro del lavoro per indire le elezioni di cui all'articolo 14 — che comunque dovranno avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge — il Consiglio di amministrazione dell'INPS viene nominato con decreto del Ministro del lavoro tra i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale più rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto, per tale periodo sarà nominato dal Consiglio di amministrazione così composto.

Art. 16.

Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, fino al 31 dicembre 1968, con la utilizzazione dei fondi di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 e con la disponibilità dei maggiori importi derivanti dalla abolizione della proroga dei massimali per la contribuzione alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Per gli anni successivi, oltre che con le fonti finanziarie previste dal precedente comma, si provvederà con parte degli introiti che deriveranno dall'istituenda imposta sull'accumulazione delle Società finanziarie.

Art. 17.

Vengono abrogate la legge 18 marzo 1968, n. 238, il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e le altre norme in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO		Pensioni in atto	Aumenti mensili
TABELLA 1		da L. 58.501 a 59.000	L. 6.580
<i>Aumenti mensili per le pensioni in atto, limitatamente alle pensioni contributive che alla data del 30 aprile 1968 superavano le 40.000 lire mensili (fino alle 80.000 lire mensili)</i>		» » 54.501 » 55.000	» 7.300
		» » 55.001 » 55.500	» 7.210
		» » 55.501 » 56.000	» 7.120
		» » 56.001 » 56.500	» 7.030
		» » 56.501 » 57.000	» 6.940
		» » 57.001 » 57.500	» 6.850
		» » 57.501 » 58.000	» 6.760
		» » 58.001 » 58.500	» 6.670
		» » 54.001 » 54.500	» 7.390
		» » 59.001 » 59.500	» 6.490
		» » 59.501 » 60.000	» 6.400
		» » 60.001 » 61.000	» 6.200
		» » 61.001 » 62.000	» 6.000
		» » 62.001 » 63.000	» 5.800
		» » 63.001 » 64.000	» 5.600
		» » 64.001 » 65.000	» 5.400
		» » 65.001 » 66.000	» 5.200
		» » 66.001 » 67.000	» 5.000
		» » 67.001 » 68.000	» 4.800
» » 68.001 » 69.000	» 4.600		
» » 69.001 » 70.000	» 4.400		
» » 70.001 » 71.000	» 4.200		
» » 71.001 » 72.000	» 4.000		
» » 72.001 » 73.000	» 3.800		
» » 73.001 » 74.000	» 3.600		
» » 74.001 » 75.000	» 3.400		
» » 75.001 » 76.000	» 3.200		
» » 76.001 » 77.000	» 3.000		
» » 77.001 » 78.000	» 2.800		
» » 78.001 » 79.000	» 2.600		
» » 79.001 » 80.000	» 2.400		
Pensioni in atto	Aumenti mensili		
da L. 40.001 a 40.500	L. 9.910		
» » 40.501 » 41.000	» 9.820		
» » 41.001 » 41.500	» 9.730		
» » 41.501 » 42.000	» 9.640		
» » 42.001 » 42.500	» 9.550		
» » 42.501 » 43.000	» 9.460		
» » 43.001 » 43.500	» 9.370		
» » 43.501 » 44.000	» 9.280		
» » 44.001 » 44.500	» 9.190		
» » 44.501 » 45.000	» 9.100		
» » 45.001 » 45.500	» 9.010		
» » 45.501 » 46.000	» 8.920		
» » 46.001 » 46.500	» 8.830		
» » 46.501 » 47.000	» 8.740		
» » 47.001 » 47.500	» 8.650		
» » 47.501 » 48.000	» 8.560		
» » 48.001 » 48.500	» 8.470		
» » 48.501 » 49.000	» 8.380		
» » 49.001 » 49.500	» 8.290		
» » 49.501 » 50.000	» 8.200		
» » 50.001 » 50.500	» 8.110		
» » 50.501 » 51.000	» 8.020		
» » 51.001 » 51.500	» 7.930		
» » 51.501 » 52.000	» 7.840		
» » 52.001 » 52.500	» 7.750		
» » 52.501 » 53.000	» 7.660		
» » 53.001 » 53.500	» 7.570		
» » 53.501 » 54.000	» 7.480		

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		TABELLA 2	
(vedi articolo 4)		Uomini	Donne
PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE		21	47,25
		22	49,50
		23	51,75
		24	54,00
		25	56,25
		26	58,50
		27	60,75
		28	63,00
		29	65,25
		30	67,50
		31	69,75
		32	72,00
		33	74,25
		34	76,50
		35	78,75
		36	81,00
		37	83,25
		38	85,50
		39	87,75
		40 e oltre	90,00
Anzianità contributiva	Percentuale		
1	2,25		
2	4,50		
3	6,75		
4	9,00		
5	11,25		
6	13,50		
7	15,75		
8	18,00		
9	20,25		
10	22,50		
11	24,75		
12	27,00		
13	29,25		
14	31,50		
15	33,75		
16	36,00		
17	38,25		
18	40,50		
19	42,75		
20	45,00		

DISEGNO DI LEGGE (n. 93)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TORELLI ED ALTRI

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare anche con provvedimenti separati, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a modificare ed integrare il vigente ordinamento dei maggiori istituti previdenziali e mutualistici, ed in particolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni, conformemente ai seguenti criteri direttivi:

1) i Consigli di amministrazione degli enti saranno ristrutturati in modo da conferire loro funzioni di organi primari e responsabili delle rispettive amministrazioni. La composizione di tali Consigli dovrà risultare formata dai rappresentanti dei lavoratori, in misura preminente, e dei datori di lavoro. Dovranno essere disciplinati con termini decadenziali la durata in carica dei componenti; le modalità della loro funzione e della loro designazione; i compiti e le responsabilità dell'organo per quanto riguarda la amministrazione finanziaria e tecnica;

2) l'Ufficio di Presidenza degli enti, i cui componenti dovranno essere eletti dai membri del Consiglio di amministrazione, sarà disciplinato per quanto riguarda la durata in carica; i rapporti col Consiglio di amministrazione; i compiti e le funzioni nonché la distribuzione di questi tra il Presidente ed i Vicepresidenti; i poteri di rappresentanza, la responsabilità personale connessa con gli obblighi di ufficio;

3) i Comitati esecutivi saranno ristrutturati nei compiti e nelle caratteristiche onde assicurare la subordinazione ai Consigli di amministrazione ed i compiti d'organi ese-

cutivi nella attuazione delle deliberazioni consiliari;

4) gli uffici della Direzione generale saranno disciplinati con precise indicazioni dei compiti e delle funzioni del direttore generale, coordinatore responsabile dell'amministrazione attiva, nonché di quelle dei vice direttori generali, cui saranno affidate le competenze di settori omogenei di attività in rapporto anche con gruppi di lavoro *ad hoc* da istituirsi in seno al Consiglio di amministrazione;

5) saranno definiti, in coerenza con opportuno decentramento, i compiti degli organi periferici degli enti ed in primo luogo quelli degli istituiti o istituendi Comitati provinciali la cui composizione dovrà risultare proporzionalmente analoga a quella del Consiglio di amministrazione ed il cui Presidente sarà eletto dai componenti il Comitato provinciale stesso al quale dovranno essere assicurati poteri istruttori e decisori in materia di contenzioso e di ricorsi;

6) i poteri discrezionali degli enti in materia finanziaria saranno disciplinati per quanto riguarda le modalità e le condizioni di formazione delle riserve e di impegno dei capitali disponibili per investimenti a lungo, medio e breve termine a seconda delle entità progressive delle quote di riserva. Per quanto riguarda i fondi a breve termine di impiego dovranno essere stabilite le modalità di affidamento in deposito presso gli Istituti di credito di diritto pubblico con garanzia di uniformità e di imparzialità nelle convenzioni relative;

7) saranno dettate precise norme per la compilazione del bilancio preventivo, dei rendiconti consuntivi e delle note di variazioni sotto la vigilanza dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro secondo uno schema uniforme per tutti gli enti previdenziali ed assistenziali e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi previsti per questi settori della legge 27 luglio 1967, n. 685;

8) nell'ambito dell'attività di controllo sarà regolata la composizione del Collegio sindacale, che dovrà risultare interamente

composto dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, del tesoro e del bilancio, la durata in carica, le specifiche competenze con una particolare attribuzione di maggiori poteri di vigilanza e con specifico riferimento alle possibilità di provocare il riesame delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

9) verranno definiti i poteri di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quello di controllo in materia contabile del Ministero del tesoro, nonché il potere del Governo di annullare gli atti amministrativi viziati di illegittimità e di nominare un Commissario straordinario per un periodo limitato, previo lo scioglimento del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'ente nei casi di grave violazione di legge o di regolamento, di inerzia od omissione di atti dovuti, di condotta pregiudizievole agli interessi dell'Ente o di perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali;

10) verranno disciplinate le ipotesi ed i limiti delle responsabilità personali degli amministratori, dei sindaci e dei funzionari, per azioni od omissioni colpose nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2.

Le norme delegate previste dalla presente legge potranno essere emanate anche con separati provvedimenti previo parere di una Commissione composta di:

sette senatori e sette deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

sette rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle Confederazioni nazionali più rappresentative;

quattro rappresentanti dei datori di lavoro nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni a carattere nazionale;

tre esperti in campo previdenziale ed assicurativo nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il previsto parere deve essere espresso entro 90 giorni dalla nomina della Commissione suddetta.

DISEGNO DI LEGGE (n. 109)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VIGNOLO ED ALTRI

Art. 1.

Agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già esclusi quali impiegati dall'obbligo dalle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dalle precedenti disposizioni, è data facoltà, da esercitarsi a domanda, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione dell'assicurazione obbligatoria, invalidità e vecchiaia, a partire dalla data di istituzione dell'assicurazione stessa.

Art. 2.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo mediante il versamento della somma complessiva di lire 45 per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi su indicati.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire 3, rivalutato ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

I contributi versati sono validi a tutti gli effetti dell'assicurazione obbligatoria invali-

dità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Coloro cui la pensione è stata rifiutata o che sono già stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono esercitare ugualmente la facoltà di cui al presente articolo e chiedere di conseguenza la liquidazione o la riliquidazione della pensione stessa o una pensione supplementare ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per coloro che esercitano la facoltà di cui ai precedenti articoli, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della stessa entrata in vigore; per coloro che la esercitano successivamente i benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata la facoltà di riscatto.

La facoltà di riscatto dei contributi ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 633, articolo 2 può essere esercitata, a domanda, entro un anno secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge stessa. I benefici derivanti dall'esercizio della facoltà di riscatto di cui alla stessa legge n. 633 del 1950 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata la facoltà di riscatto.

L'onere per l'applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'INPS.

DISEGNO DI LEGGE (n. 114)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TRABUCCHI

Art. 1.

Le norme relative alla non cumulabilità totale o parziale della remunerazione e delle pensioni di anzianità e vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238 e dell'articolo 20 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano per le pensioni liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

Art. 2.

Il minimo di pensione al di sotto del quale non si applicano le norme di non cumulabilità di cui all'articolo che precede è portato a lire 30.000 mensili.

Art. 3.

L'eccezione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 16 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, è estesa anche alla contribuzione « figurativa ».

I commi quinto, sesto ed ultimo dell'articolo stesso sono soppressi.

Art. 4.

All'articolo 20 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

« Il titolare di pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità che rinuncia alla pensione già liquidata o alla quota di pensione che gli spetta giusta la norma di cui all'articolo che precede, può ottenere in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6 ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito con il seguente:

« Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che abbia risolto il rapporto di lavoro dopo il 30 aprile 1968 e possa far valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa o volontaria, per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella della risoluzione del rapporto di lavoro, avendo conseguito l'età pensionabile può ottenere la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle norme di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6 della legge ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica dalla data di applicazione del decreto presidenziale 27 aprile 1968, numero 488.

DISEGNO DI LEGGE (n. 239)

D'INIZIATIVA
DEI SENATORI BERGAMASCO ED ALTRI

Art. 1.

Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1° maggio 1968, a:

lire 27.000 mensili per i titolari di età inferiore ai 65 anni;

lire 30.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 20.000 mensili.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate nella misura di:

lire 16.000 mensili, per i pensionati che non svolgano alcun lavoro dipendente retribuito;

lire 8.000 mensili, per i pensionati che svolgano un lavoro dipendente retribuito.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, a carico delle gestioni speciali

di cui al secondo comma del precedente articolo 1 sono aumentati di:

lire 8.000, per i pensionati che non svolgano alcun lavoro dipendente retribuito;

lire 4.000 per i pensionati che svolgano un lavoro dipendente retribuito.

Art. 3.

Le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate con effetto dal 1° maggio 1968, fatta eccezione per quelle riguardanti le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° maggio 1968.

I titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi non hanno diritto, a partire dalla stessa data di cui sopra, al cumulo della pensione con la retribuzione qualora optino a domanda, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della loro pensione, fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968, al momento del definitivo ritiro dal lavoro.

I titolari di pensione di vecchiaia liquidata con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, che iniziano un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi dopo l'entrata in vigore della presente legge, che vogliono optare per la riliquidazione della pensione fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968 al momento del definitivo ritiro dal lavoro, debbono farne domanda entro 60 giorni dall'inizio del nuovo lavoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° maggio 1968 sono ripristinate le norme di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

I titolari di pensioni di anzianità, liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 lu-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glio 1965, n. 903, che compiano, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e facciano valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, possono ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della intera pensione fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968.

Art. 5.

Alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, dei lavoratori dipendenti saranno applicate in via annuale le variazioni di scala mobile fatte secondo un apposito indice, rilevato dall'Istituto centrale di statistica, calcolato sulla base dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e valevole per tutte le categorie dei lavoratori.

Art. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, i provvedimenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio 1968 con il maggior gettito delle entrate tributarie riscontrato rispetto alle previsioni di bilancio e per gli esercizi successivi con il naturale incremento delle entrate.

DISEGNO DI LEGGE (n. 271)

D'INIZIATIVA
DEI SENATORI VIGLIANESI E BERMANI

Art. 1.

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, nonché a coloro che non si sono avvalsi della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, è data possibilità di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di istituire, con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e relative tariffe, emanate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964, una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione adeguata della assicurazione obbligatoria, che loro spetterebbe per i contributi assicurativi relativi ai periodi di lavoro nei quali furono esclusi dall'obbligo della assicurazione per l'esistenza del limite retributivo.

I contributi da riscattare possono a domanda degli interessati, essere preventivamente rivalutati applicando al valore delle marche del periodo riscattato il coefficiente di trasformazione della lira, calcolato dall'Istituto centrale di statistica; con riferimento agli indici del costo della vita medio annuo relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata la domanda di riscatto.

Art. 2.

L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro potranno essere provate anche a mezzo di atto notorio, dal quale risulti la retribuzione percepita in ciascun periodo di paga oppure quella media di determinati periodi di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE (n. 476)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CENGARLE ED ALTRI

Articolo unico.

All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:

« Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto un trattamento in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'INPS la costituzione della posizione assicurativa, mediante versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge ».

DISEGNO DI LEGGE (n. 500)D'INIZIATIVA DEI SENATORI ABBIATI GRECO CA-
SOTTI Dolores ED ALTRI*Articolo unico.*

Le disposizioni dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, si applicano anche, a domanda, per i casi di cessazione del rapporto di lavoro anteriore alla data di entrata in vigore della legge suddetta.

L'importo dei contributi necessari a costituire la posizione assicurativa secondo le norme dell'articolo unico citato nel comma precedente è portato in detrazione, per un importo mensile non superiore ad un quinto, sulla pensione o sulla maggiore misura di essa eventualmente spettanti in seguito alla ricongiunzione.

La domanda deve essere presentata alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.